

## DIRETTIVA MACCHINE

Con il DPR 459/96 pubblicato sul G.U. del 06/09/96, anche l'Italia, come già avvenuto nei principali paesi europei, ha recepito la direttiva europea sulla sicurezza delle macchine.

Il nuovo provvedimento riguarda in pratica tutte le macchine di prima emissione sul mercato, (ossia a macchine nuove di provenienza UE o anche usate di provenienza extra UE), ma anche le macchine già usate e rimesse in servizio dopo che " siano state assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore " o le macchine " messe a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione.

Lo scopo della " Direttiva Macchine " è garantire che siano immesse sul mercato europeo esclusivamente macchine conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza.

Tutti i tipi di macchine, con poche esclusioni, sono soggette alla direttiva: dalla macchina caffè al tornio, alla linea robotizzata di produzione.

La conformità deve essere documentata dal fabbricante mediante il Fascicolo Tecnico della Costruzione custodito e disponibili in Azienda, i cui elementi chiave sono, oltre quelli tipicamente presenti in ogni progetto, i seguenti:

- relazioni sull'Analisi dei rischi presentati dalla macchina
- descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi
- istruzioni per l'uso della macchina nella lingua dell'Utilizzatore ( manuale D'uso )

Anche per motivi di mercato e di qualità del prodotto, oltre che per la concomitanza con gli adempimenti previsti dal DL 626/94, è perciò necessario:

1. certificare la conformità e procedere alla marcatura CE della macchina, da parte del produttore
2. analizzare la conformità di fatto ai requisiti essenziali di sicurezza di macchine esistenti ed in uso, da parte dell'utilizzatore, ai fini della sicurezza e salute degli addetti, nell'ambito degli interventi di adeguamento previsti ai sensi del DL 626/94.

La Legge 459/96 chiarisce, con alcune definizioni, le condizioni in cui i vari obblighi sono previsti per le macchine in uso:

1. Si considerano immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione
2. Si considera come nuova messa in servizio l'utilizzazione della macchina o componente di sicurezza, costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazione della modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore

In pratica l'apportare modifiche significative equivale ad immettere sul mercato un prodotto nuovo e chi apporta tali modifiche si rende responsabile al pari di un fabbricante, per quanto riguarda le modifiche stesse, con tutto quel che ne consegue in termini di adempimenti da assolvere; inoltre l'aver introdotto variazioni nella modalità di utilizzo della macchina, rispetto a quelle previste direttamente a suo tempo dal costruttore nel Manuale d'Uso, porta a dover considerare messe in servizio tali macchine all'atto dell'entrata in vigore del regolamento. Anche in quest'ultimo caso scattano gli adempimenti previsti per colui che è responsabile di tale messa in servizio.

Questo secondo caso richiama tra l'altro anche l'importanza di avere a disposizione il Manuale d'Uso originale, per poter documentare, a fronte di eventuali contestazioni, quanto previsto dal costruttore e la conformità dell'utilizzo in atto.

E' significativa la portata applicativa di tali definizioni: in particolare la seconda va certamente interpretata nei singoli casi onde evitare eccessi in un senso e nell'altro, stante la frequente difficoltà di reperire i Manuali d'Uso che documentano l'uso corretto previsto dal fabbricante, specie in presenza di macchine obsolete.

Queste considerazioni fanno parte di un aspetto generale che comprende anche quello della situazione degli utilizzatori di macchine già in servizio di fronte alla nuova normativa.

Gli utilizzatori coinvolti nella Direttiva, nei casi specifici sopra descritti, sono tutt'altro che infrequenti e vengono ad essere interessanti, anche se in modo diverso, qualora siamo intenzionati a rivendere il loro usato; questa condizione è affrontata dall'Art.11 comma 1 che enuncia:

“ Fatto salvo l'Art. 1 comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ( DPR 459/96 ) e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. “

Infine per quanto riguarda gli utilizzatori, è bene ricordare gli obblighi previsti dal DL 626/94 e successive modifiche, in base ai quali essi, se ed in quanto datori di lavoro, devono comunque effettuare una serie di valutazioni di rischio delle proprie attrezzature e porre in atto ogni misura di prevenzione necessaria

per garantire la sicurezza degli operatori; inoltre devono fornire informazioni adeguate circa l'utilizzo sicuro delle macchine stesse. Non è difficile scorgere in tali adempimenti una sostanziale equivalenza degli adempimenti principali che la presente normativa pone a carico dei fabbricanti (analisi dei rischi, manuale di istruzioni, requisiti di sicurezza e salute ).

Tutto questo suggerisce molto chiaramente che, come del resto già si sta verificando in pratica, la Direttiva Macchine non interessa di fatto solamente i costruttori, ma anche gli utilizzatori, se non altro perché si pone immediatamente come lo standard tecnico di principale riferimento, nell'assorbimento dei principali compiti di prevenzione relativi alle macchine, previsti per essi dal DL 626/94.

In particolare quindi:

tutti coloro che vendono o noleggianno macchine usate devono accompagnarle con un'apposita dichiarazione che ne attesta la conformità alla previgente legislazione (tipicamente al DPR 547/55)